



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PRESIDENZA
Unità di Progetto



Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017

**4° Provvedimento
eradicazione della PSA nelle
popolazioni di cinghiali
selvatici e allevati
(n. 5 del 26/2/2016 e n.13 del 30/05/2016)**



L.R. 34 del 22/12/2014

Disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste Suina Africana

Art. 2 comma 1 lettera i):

Nello specifico il responsabile dell'Unità di Progetto:

- ✓ *Impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare **l'attività venatoria** con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tali attività nonché il relativo **controllo numerico della popolazione**;*
- ✓ *Impartisce indirizzi vincolanti per la **movimentazione delle carcasse** e per lo **smaltimento dei residui di macellazione**;*



Calendario Venatorio art. 50 L.R. 23/98

Proposta delle Province entro il 31/5

Delibera Comitato Regionale Faunistico

parere ISPRA

Delibera CRF + DADA + Pubblicazione sul BURAS

Unità di
Progetto



**4° Provvedimento eradicazione della
PSA nelle popolazioni di cinghiali
selvatici e allevati.**



D.Lvo 20/2/2004 n. 54

Attuazione Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste Suina Africana


Art. 15 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

1.Sospetto.....

.....siano fornite informazioni ai cacciatori



.....e siano sottoposti ad esame tutti i cinghiali uccisi o trovati morti.



D.Lvo 20/2/2004 n. 54

Attuazione Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste Suina Africana

Art. 15 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

1.Conferma.....

Definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta (....)

.....comprendente la **sospensione della caccia**



.....e il divieto di nutrire suini selvatici



DGR 50/17 del 16/12/2014: adozione del piano straordinario per il contrasto della peste suina africana in Sardegna.

3.4.6 Eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e disciplina della caccia al cinghiale

Ai fini della eradicazione della PSA dal cinghiale si applicheranno le misure di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.

La ridefinizione dell'areale infetto del cinghiale in Sardegna comporta **l'inserimento nel calendario venatorio delle regole cui devono attenersi le compagnie di caccia.**



4° Provvedimento Responsabile UDP Peste Suina: Eradicazione della Peste Suina nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati

n. 7 del 15/10/2015

n. 2/25 del 20/11/2015

n. 5 del 26/2/2016

n. 13 del 30/05/2016



**4° Provvedimento Responsabile UDP Peste Suina:
Eradicazione della Peste Suina nelle popolazioni di
cinghiali selvatici e allevati (n. 5 del 26/2/2016 e n. 13 del 30/05/2016)**

Obiettivi

- a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
- b) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree a vincolo PSA



Parte conoscitiva



Zone in concessione per l'esercizio della
caccia autogestita

Presidente



Parte conoscitiva



Allevamenti di Cinghiali rispettivi titolari


Anagrafe dei Cacciatori





Dati dei carnieri

Dati carnieri fogli venatori (6 Province)
stagioni venatorie 2013/2014 e 2014/2015



Parte conoscitiva



Aziende Agrituristiche Venatorie AATV Titolari

Zona Addestramento Cani ZAC..... Titolari



Divieti in **tutto il territorio Regionale.**

- di abbandonare nelle campagne parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
- di cacciare il cinghiale in forma non censita



Obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.

I cacciatori, comunque organizzati individuano e comunicano entro il **27 di Giugno** di ogni anno (ai servizi veterinari della ASL territorialmente competente e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio :

- Il nominativo del **cacciatore referente e del soggetto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza (sostituto del referente)** per l'esercizio della caccia al cinghiale. (Allegato 2)



L'indirizzo e località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, del luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e/o eventualmente stoccati. (Allegato 2)

Tali luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole.

Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso tali luoghi mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai veterinari dell'ASL competente per territorio).

L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL.



entro il 27 Giugno

nominativo del **cacciatore referente**

luogo raccolta cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati



Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato 2 - Scheda comunicazione, luoghi art. 3 comma 3, cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale e nominativi art. 5.1.2 lettera c


Macroareale n. (vedi allegato 1)				Sistema di riferimento WGS84 (**)		Sistema di riferimento Gauss Boaga (**)					
luoghi art. 3 comma 3 (*)	Provincia	Comune	Località	Coordinate GPS (Longitudine)	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Longitudine)	Acqua (si/no)	Fossa (si/no)	Disinfettanti (si/no)	Chiusura a chiave (si/no)
Raccolta											
Stoccaggio											
Infossamento											

* Compilare tutti e tre i campi qualora i luoghi di raccolta, stoccaggio e infossamento siano differenti (in caso coincidano, precisarlo e compilare solo un campo). L'art. 3 comma 3 del 4° provvedimento prevede: "luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati. Tali luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso tali luoghi mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL".

** Qualora di difficile indicazione delle coordinate GPS indicare almeno Provincia, Comune e Località.

Cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale							
Cognome Nome	Ruolo	n. Aut. Reg.le	n. Porto armi	Residenza (Comune)	Via	Telefono cellulare	mail
	cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale						@


Macroareali non infetti da Peste Suina Africana




Macroareali non infetti da Peste Suina Africana.

Nei macroareali non infetti da PSA i cacciatori procedono al prelievo di:

- un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella.




- un campione di sangue su almeno 59 cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA. I Servizi veterinari comunicheranno l'avvenuto raggiungimento del numero di campioni.



Macroareali non infetti da Peste Suina Africana.

I cacciatori referenti prendono contatto con i servizi veterinari delle ASL, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi concordati (di cui all'articolo 3 comma 3) accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 3. I Servizi Veterinari delle ASL inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.




Macroareali non infetti da Peste Suina Africana.

Tutti coloro che rinverranno cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL che provvede a effettuare l'indagine epidemiologica.

I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio effettuano i campioni previsti e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avverrà sotto la responsabilità dei Servizi veterinari delle ASL che si avvarranno, per le operazioni di recupero e smaltimento, del Comune competente per territorio. Quanto disposto dal presente comma si applica, in tutto il territorio regionale.



 **Macroareali infetti.**





nei macroareali infetti da PSA nel selvatico



Macroareali infetti da Peste Suina Africana.

Possibilità di Deroga al divieto di caccia



Obblighi dei cacciatori nei macroareali infetti del selvatico di cui all'Allegato 1.

In deroga al divieto di caccia di cui al precedente comma, il responsabile dell'UDP a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio e dal CFVA, può autorizzare i cacciatori comunque organizzati che ne fanno richiesta ad esercitare la caccia al cinghiale purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:



Deroga responsabile dell'UDP



Macroareali infetti da Peste Suina Africana.

Sia nominato, **entro il 27 giugno** di ogni anno un cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale che deve garantire il rispetto delle prescrizione sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento;

Il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale trasmetta, **entro il 27 giugno** di ogni anno ai Servizi Veterinari dell'ASL e al CFVA, competenti per territorio:

- formale richiesta di deroga al divieto di caccia e indicazione del soggetto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza (sostituto del cacciatore referente)
- cartografia dell'area di caccia, con indicazione del Comune, o elenco dei Comuni, nel quale ricade. Tale documentazione dovrà inoltre essere aggiornata ogni volta che viene modificato l'areale di caccia;



ubicazione del **locale** di cui all'art. 3 comma 3 (allegato 2), la cui idoneità sia stata preventivamente verificata e certificata dai Servizi Veterinari dell'ASL. Tale locale deve essere almeno:



- chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale o persona da lui formalmente delegata (in caso di assenza del referente);
- in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;



Macroareali infetti da Peste Suina Africana.



- nel quale siano disponibili idonei disinfettanti (suggeriti dai servizi veterinari dell'ASL) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dai cacciatori;
- dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL.



Macroareale n. (vedi allegato 1)				Sistema di riferimento WGS84 (**)		Sistema di riferimento Gauss Boaga (**)					
luoghi art. 3 comma 3 (*)	Provincia	Comune	Località	Coordinate GPS (Longit.)	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Longit.)	Acqua (si/no)	Fossa (si/no)	Disinfetta nti (si/no)	Chiusura a chiave (si/no)
Raccolta											
Stoccaggio											
Infossamen to											

* Compilare tutti e tre i campi qualora i luoghi di raccolta, stoccaggio e infossamento siano differenti (in caso coincidano, precisarlo e compilare solo un campo).

** Qualora di difficile indicazione delle coordinate GPS indicare almeno Provincia, Comune e Località.





l'elenco, entro il 27 giugno di ogni anno **dei cacciatori, dei battitori** e di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (allegato 2).

Possono rientrare in tale elenco:

1) persone **residenti o domiciliate** nei Comuni situati all'interno del macroareale infetto di cui all'allegato 1 nel quale gruppo di caccia organizzato esercita la caccia;



2) persone **proprietarie di beni immobili** ricadenti all'interno dei territori comunali in cui il gruppo di caccia organizzato esercita la caccia;



3) persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte del gruppo di caccia organizzato negli anni precedenti. E' richiesta a tal fine una dichiarazione scritta del referente del gruppo di caccia organizzato da allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti (cfr.). L'elenco dovrà contenere i dati anagrafici di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.) e gli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori.

Nominativo dei cacciatori, battitori e di tutte le persone che a diverso titolo fanno parte del gruppo censito e organizzato di caccia al cinghiale					
n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Reg.le	n. Porto armi	Comune di residenza
1					
2					



E' consentito, per ciascun gruppo di cacciatori comunque organizzato, integrare l'elenco suddetto con **partecipanti occasionali** (per un massimo di 4 per giornata di caccia), previa comunicazione al CFVA ed alla ASL competente per territorio, almeno tre giorni prima della giornata di caccia, da parte del referente per l'esercizio della caccia, dei nominativi, degli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori;



Le persone rientranti a qualunque
titolo nell'elenco suddetto:

**non possono far parte di alcun
altro gruppo di caccia
organizzato per la medesima
annata venatoria.**



Ciascun Servizio veterinario delle ASL, ricevute le istanze di deroga, provvederà ad effettuare apposita istruttoria delle stesse dopo essersi accordato col CFVA. I Servizi veterinari provvedono, inoltre, a compilare apposito elenco, in formato editabile (Allegato 5), che dovrà essere trasmesso al Responsabile dell'UdP e all'Assessorato dell'Ambiente.

Ai fini dell'emanazione dell'autorizzazione alla caccia in deroga, ogni Servizio veterinario trasmette al Responsabile dell'UDP, entro il **31 agosto di ogni anno**, l'elenco delle istanze di deroga, corredate della relativa documentazione in formato editabile, di un parere sanitario (positivo/negativo) e del relativo parere del CFVA in merito alle deroghe richieste.

Il responsabile dell'UdP provvederà ad emanare un'autorizzazione unica per ogni ASL, per quanto possibile, allegando alla stessa i suddetti elenchi riassuntivi delle informazioni relative a ciascun cacciatore/gruppo di cacciatori organizzato istante.



Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi Veterinari , dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e del CFVA.



I **Servizi Veterinari**, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:



- informare il cacciatore referente
- consegnare al cacciatore referente, entro il mese di settembre, il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);



Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi Veterinari



- autorizzare i locali di cui all'art. 3 comma 3 e i luoghi di infossamento. Qualora i locali di stoccaggio siano differenti dai locali di raccolta possono essere autorizzati purchè anch'essi ricadano all'interno dell'areale infetto;
- ritirare dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale presso i luoghi concordati di cui all'art. 3 comma 3 oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;



Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi Veterinari

- inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 3, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;
- autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;
- disporre il sequestro e distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.



compiti dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale



Il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento e in particolare:

- sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti, non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo. Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale **immediatamente dopo il suo arrivo nel locale** di cui l'art. 3 comma 3). In deroga alla modalità sopra descritta i Servizi Veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui alla lettera b del punto 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione.



- in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori.



- la **distruzione dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole**. In caso di positività al 1° test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c) sotto il controllo del veterinario ufficiale. Nel caso in cui si possa garantire la corretta conservazione delle carcasse, i servizi Veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.



Art. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali , nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.

Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP.



Art. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali , nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.

Lo **status sanitario** dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi veterinari dell'ASL competente per territorio.






Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di **sistemi di cattura** (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:

- la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
- i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
- i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica;



Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso;



I recinti di allevamento e esercizio per cinghiali nelle AATV e gli allevamenti dei cinghiali devono avere **doppia recinzione che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici**. La doppia recinzione è obbligatoria anche nelle ZAC che ricadono nell'areale infetto.



Può essere concesso dal responsabile dell'UDP, sentiti i servizi veterinari dell'ASL e il CFVA competenti per territorio, un periodo di tempo massimo di **180 giorni** per consentire l'adeguamento delle recinzioni aziendali (di cui al comma 6 del presente articolo) e della predisposizione dei sistemi di cattura (di cui al comma 4 del presente articolo).



**Art. 8 Misure da adottare nel caso di rinvenimento di cinghiali vivi
(difficoltà, malattia o sequestro)**



Art. 9 Formazione obbligatoria.

- I **cacciatori referenti e dei relativi sostituti** per l'esercizio della caccia al cinghiale
- I **titolari** delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento
- I **presidenti** delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita

Tenuti a partecipare al corso annuale di formazione organizzato dall'Agenzia
LAORE dal **1° aprile al 31 ottobre**

se concordato potrà ospitare anche la
formazione sanitaria



Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il responsabile per territorio dell'Agenzia LAORE rilascia attestato di avvenuta formazione.



L'Agenzia LAORE promuove altresì incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.



Art. 10 Sanzioni.

